

## DICHIARAZIONE DI NASCITA

Il 29 Ottobre 2010 è stato approvato un disegno di legge delega, composta di 4 articoli, per modificare le norme in materia di filiazione e di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nel rispetto dell'art. 30 Cost. e degli obblighi internazionali, in modo particolare, la Carta di Nizza che pone il **“divieto categorico di discriminazione fondate sulla nascita”**.

E' stato introdotto, come principio cardine della nuova normativa, quello dell'unicità dello stato giuridico di figlio e, di conseguenza, le norme sulla filiazione, si applicano a tutti i figli, senza più alcuna distinzione.

Scompare l'ottocentesca distinzione fra **“figli legittimi e figli naturali”** e sono introdotte le figure di **“figli nati nel matrimonio”** e **“figli nati fuori dal matrimonio”**, così come previsto dalla Costituzione.

Viene introdotto il principio che il figlio nato fuori dal matrimonio è parente dei parenti del suo genitore. Viene abbassata a **14 anni** l'età per esprimere il consenso, ai fini del riconoscimento.

- Se i genitori sono coniugati, il figlio è nato nel matrimonio, la dichiarazione può essere effettuata da uno dei due.
- Se i genitori non sono coniugati è necessaria la presenza di entrambi al momento della dichiarazione di nascita. Il figlio è nato fuori dal matrimonio e assume il cognome del padre e nell'atto di nascita sarà fatta menzione del riconoscimento. Per poter effettuare il riconoscimento devono sussistere i seguenti requisiti; 1) avere compiuto il quattordicesimo anno d'età (in caso di minorenni); 2) non devono esservi tra i genitori rapporti di parentela in linea retta e in linea collaterale fino al II grado o vincoli di affinità in linea retta; 3) i genitori non devono essere interdetti per infermità mentale.
- Se il figlio viene riconosciuto da uno solo dei genitori assume il cognome di chi effettua il riconoscimento.
- Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale d'Anagrafe (artt. 34 e 35 del D.P.R. N. 396/2000)\*.

(\*) Art. 34 – 1° comma: E' VIETATO imporre lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli e vergognosi. – 2° comma: I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.

Art. 35: Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale d'Anagrafe.

## COSA OCCORRE

- Dichiarazione verbale con presentazione dell'attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria dell'Ospedale dove è avvenuto il parto.
- Documento di identità personale.